

DETERMINAZIONE DSAI/24/2025/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 9 dicembre 2025

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2025, 195/2025/E/gas (di seguito: deliberazione 195/2025/E/gas);
- le Linee guida del Comitato italiano gas (di seguito: CIG) edizione gennaio 2020, n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della RQDG 20/25 la “dispersione di classe A1” è la dispersione di massima pericolosità che a giudizio dell’impresa distributrice ed in base alle norme tecniche vigenti deve essere eliminata nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive all’ora della sua localizzazione;
- ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui l’obbligo di disporre di procedure operative nel rispetto delle normative tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’Articolo 35, comma 35.2, tra cui una procedura operativa per l’attività di classificazione delle dispersioni localizzate (lettera d); il paragrafo 7 delle Linee guida CIG 7/2020, prescrive in particolare che *“È classificata A1 ogni dispersione rilevata a seguito di segnalazione sulle parti aeree della rete e degli impianti di derivazione di utenza e sui gruppi di misura ubicati all’interno di: edifici; ambienti privi di aerazione naturale. Sono altresì classificate A1 tutte le dispersioni che, a giudizio dell’impresa distributrice, costituiscono un pericolo immediato per persone o cose. Le dispersioni non comprese tra quelle precedentemente menzionate, possono essere classificate in classe C, fatti salvi i casi di maggiore pericolosità che richiedono una diversa classificazione. Nella rilevazione delle dispersioni su gruppi di misura si deve tener conto che gli organi di intercettazione conformi alla UNI EN 331 possono presentare dispersioni esterne anche a nuovo.”*;
- l’articolo 35, comma 1 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell’attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI;
- l’articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono le linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 195/2025/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive presso altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui E.T. Energia e Territorio – Servizi tecnologici S.r.l. (di seguito E.T. o società), individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza, tenendo conto anche della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma di controlli, l’Autorità, in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato

nei giorni 17, 18 e 19 giugno 2025, una verifica ispettiva presso la sede legale della società avente ad oggetto i dati relativi all'unico impianto di distribuzione di gas naturale gestito dalla medesima società, denominato “Consorzio Intercomunale Servizi”, con riferimento all’anno 2023 ed alle componenti “DISPERSIONI” e “ODORIZZAZIONE”;

- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lett. d) della RQDG 20/25 la società dispone di una procedura operativa denominata “Classificazione delle dispersioni localizzate” il cui paragrafo “Criteri di classificazione in caso di dispersioni su tubazioni a vista” e il cui modulo allegato denominato “Rapporto di dispersione gas” non sono conformi al paragrafo 7 delle Linee guida CIG 7/2020 (doc. 15d allegato alla *check list*).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione della condotta contestata ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella

presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di E.T. Energia e Territorio – Servizi tecnologici S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento secondo i criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81 e di cui all’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, la condotta della società si pone in contrasto con la regolazione prescritta dall’Autorità a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione gas e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti e afferisce all’unico impianto di distribuzione di gas naturale gestito dalla società, denominato “Consorzio Intercomunale Servizi” (che serviva 14.206 PdR al 31 dicembre 2023 e 14.183 PdR al 31 dicembre 2024); la condotta, pur se non connotata da particolare gravità, deve intendersi accertata dal 18 gennaio 2023 (data di revisione della procedura operativa in esame);
 - con riferimento ai criteri dell’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell’agente* non risultano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell’agente*, si rileva, dal bilancio d’esercizio relativo all’anno 2024, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 2.909.048;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 15.000 (quindicimila).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell’interesse all’adempimento dell’obbligo violato, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, assicurare la conformità della procedura operativa oggetto di contestazione alle norme tecniche vigenti, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di E.T. Energia e Territorio – Servizi tecnologici S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di una violazione in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 15.000 (quindicimila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, **previo adempimento debitamente documentato dell'obbligo di cui alla violazione contestata al punto sub i.** del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "**Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA**" del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando "Vai al pagamento" e poi "Crea pagamento spontaneo" ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel "Dettaglio pagamento" "Fondo Sanzioni Arera", l'importo ridotto di **euro 5.000 (cinquemila)** nonchè, nel campo causale, "Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/24/2025/gas";
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento dell'obbligo di cui alla violazione contestata al punto sub i. del secondo considerato – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale –, determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;

7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a E.T. Energia e Territorio – Servizi tecnologici S.r.l. (P. IVA 02109820429) mediante PEC all'indirizzo et.servizitecnologici@postecert.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 9 dicembre 2025

Il Direttore

avv. Michele Passaro